

# Imposta di registro, Atenei senza sconti

**L**e Università pagano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. La Commissione tributaria provinciale di Siena, sezione II, con sentenza 25/2 del 10 giugno 2005, ha chiarito che le Università non hanno diritto all'agevolazione poiché sono soggetti distinti dallo Stato. Quindi, per l'acquisto di fabbricati da destinare allo svolgimento della propria attività istituzionale non scontano l'imposta di registro in misura fissa, come le amministrazioni dello Stato.

La controversia era sorta a seguito dell'impugnativa del diniego opposto dall'agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale presentata dall'Università degli Studi di Siena. Il Fisco ha contestato, nel merito, il rimborso per le somme pagate a titolo di imposta proporzionale di registro in relazione al trasferimento dei beni, in quanto non era possibile applicare una norma, di carattere eccezionale, a un soggetto non contemplato dalla legge ai fini del trattamento agevolativo. Inoltre, ha opposto che l'istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine previsto dalla legge.

Si legge nella sentenza che l'elemento interpretativo determinante per escludere la spettanza alle Università dell'agevolazione di cui all'articolo 1 della Tariffa, allegato "A" al Dpr 131/1986, che prevede l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, va ravvisato nella abrogazione della precedente normativa che espressamente equiparava le Università alle amministrazioni dello Stato. Per il giudice senese, quindi, «se il legislatore — in epoche diverse distanti nel tempo (1933 e 1962) in cui non era stata ancora attribuita all'Università la personalità giuridica (formalmente attribuita con l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168) — aveva disposto la equiparazione a fini tributari delle Università alle amministrazioni dello Stato, ciò significa, evidentemente, che le Uni-

versità erano già allora percepite come soggetti distinti dallo Stato, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di tale norma di equiparazione».

**SERGIO TROVATO**

